

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI CAVARENO

Prot. 1255

Cavareno, 27.07.2020

ORDINANZA N. 22/2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DELL'ABITATO DI CAVARENO PER LA PROCESSIONE RELIGIOSA "VOTO ALLA MADONNA DELLA NEVE" IN PROGRAMMA IL 31 LUGLIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Malench Francesca, in data 13/07/2020, prot. nr. 1147, in qualità di Presidente del Comitato "Charta della Regola della Comunità di Cavareno del 1632" organizzatore della manifestazione processione per il "Voto alla Madonna della Neve", volta ad ottenere la chiusura temporanea al traffico veicolare di alcune vie e piazze comunali nella giornata di venerdì 31 luglio 2020;

Considerato che al fine di garantire le opportune condizioni di sicurezza, sia per gli operatori incaricati del servizio sia per il traffico veicolare e pedonale, risulta necessario provvedere alla chiusura temporanea dell'area interessata;

Considerato che detta richiesta è stata inoltrata da parte del Comitato della Charta della Regola di data 13/07/2020, inoltrata alla Questura di Trento, alla stazione dei Carabinieri di Cavareno, al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento e al Servizio Gestione Strade della PAT;

Considerato che il percorso della processione si inizierà presso la Chiesa Parrocchiale percorrendo piazza g. Prati, via Roma (attraversamento), via de Campi, via de Zinis, via Moscabio (nel tratto compreso tra via san Fabiano e via Roma), via Roma (attraversamento) ed arrivo in piazza G. Prati;

Vista la richiesta del Commissariato del Governo di cui al sub. prot 2248/cav del 20.07.2020 nella quale si richiedeva al Signor Sindaco del Comune di Cavareno di voler trasmettere entro il termine del 22.07.2020 l'autorizzazione per l'effettuazione della predetta processione;

Visto l'autorizzazione del Vicesindaco di cui al sub prot. 2279/Cav alla realizzazione della manifestazione;

Vista la nota di cui al prot. 2167/cav del 14.07.2020 del Commissariato del Governo con la quale si dispone la sospensione temporanea del traffico sulle strade comunali fuori dal centro abitato e sulla S.S. 43 dir;

Considerato che nella stessa si demanda all'associazione organizzatrice il compito di predisporre adeguato servizio di vigilanza per tutta la durata dell'evento e rendere edotti gli utenti della strada che con apposita segnaletica della chiusura della Strada Statale interessata e alla Polizia stradale di vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione;

Visto il nulla osta del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento di data 19/07/2019, prot. nr. S106/2019/455807/19.5.4/5, pervenuto in data 23/07/2019 Prot. nr. 2285/cav;

Visto l'autorizzazione della Legione dei Carabinieri Trentino Alto Adige di cui al prot. 2152/cav del 13.07.2020;

Visto il parere della Questura di Trento e le relative prescrizioni di cui al sub. prot. n. 2166/cav del 14.07.2020;

Visto il vigente Codice della Strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 365;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno nr.555/OP0001991/2017/1 del 07.06.2017 e la direttiva del Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110 (10) del 18.07.2018 in tema di safety e sicurezza delle manifestazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 e s.m.;

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 04 del 03.06.2020 di nomina del Responsabile del Servizio;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 61;

ORDINA

**LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IL GIORNO
VENERDÌ 31 LUGLIO 2020, DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 22.00
ED IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A PARTIRE DALLE 18.00 A
FINE MANIFESTAZIONE,
LUNGO IL PERCORSO DELLA PROCESSIONE**

DEMANDA

Agli operai del Comune di Cavareno, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento e l'idonea segnaletica di deviazione stradale, **almeno 48 ore prima**, come previsto dalla normativa vigente.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare riguardo alla corretta esecuzione del presente provvedimento e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti in deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

Incarica il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e nella regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso.

All'associazione organizzatrice il compito di predisporre idoneo servizio d'ordine con particolare attenzione al rispetto della normativa anticovid, assicurando che questa Amministrazione per quanto di competenza garantirà per mezzo delle forze dell'ordine un controllo allo svolgimento della suddetta manifestazione in piena sicurezza per tutti i partecipanti;

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.).

Copia della presente Ordinanza dovrà essere posta sulla segnaletica stradale temporanea, conservata ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione, la riapertura delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Il Comune di Cavareno declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della manifestazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ed agli agenti di P.S. di farla rispettare.

RENDE NOTO

Il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Sig.ra Malench Francesca in qualità di Presidente del Comitato "Charta della Regola della Comunità di Cavareno del 1632";
- Polizia Locale Alta Val di Non avente competenza sul territorio interessato;
- Stazione Carabinieri di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cavareno avente competenza sul territorio interessato;
- APSS servizio Trentino Emergenza 112.

AVVERTE ALTRESI'

Che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare ricorso:

- ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudia Zadra



